



Centro di  
Documentazione europea - UniCT



Università di Catania

# I quaderni europei

Scienze giuridiche



## **PROCESSO PENALE E VITTIMA DI REATO PROSPETTIVE INTERNAZIONALI, EUROPEE E NAZIONALI**

Guido Acquaviva  
Roberto Alfonso  
Giovanni Armone  
M. Cherif Bassiouni  
Luisella De Cataldo Neuburger  
Angelo Giarda  
Flavia Lattanzi  
Nicoletta Parisi  
Valentina Petralia  
Eugenio Selvaggi

Dicembre 2010  
n. 26

Guido Acquaviva

*La partecipazione delle vittime nella prassi internazionale maturata ad oggi*

Roberto Alfonso

*Criminalità organizzata, vittima di reato e testimone*

Giovanni Arnone

*Le vittime dei reati nella legislazione e nella giurisprudenza dell'Unione europea*

M. Cherif Bassiouni

*International Recognition of Victims' Rights*

Luisella De Cataldo Neuburger

*Il minore vittima di abuso sessuale: l'ascolto tra quadro normativo e prassi*

Angelo Giarda

*Vittima, processo penale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*

Flavia Lattanzi

*La partecipazione delle vittime alle procedure davanti alla Corte penale internazionale (CPI)*

Nicoletta Parisi

*Una prospettiva nazionale, europea e internazionale per la tutela della vittima*

Valentina Petralia

*La riparazione del danno derivante da reato*

Eugenio Selvaggi

*L'azione del Consiglio d'Europa in materia di protezione della vittima*

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper* 2010/n. 26  
Dicembre 2010

URL: [http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/26\\_2010.pdf](http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/26_2010.pdf)

© 2010 Guido Acquaviva – Roberto Alfonso - Giovanni Arnone - M. Cherif Bassiouni - Luisella De Cataldo Neuburger - Angelo Giarda - Flavia Lattanzi - Nicoletta Parisi - Valentina Petralia - Eugenio Selvaggi

Centro di documentazione europea - Università di Catania - *Online Working Paper*/ISSN 1973-7696

*Guido Acquaviva*, Chef de Cabinet, Office of the President, Special Tribunal for Lebanon.

*Roberto Alfonso*, Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bologna; Componente del Comitato Scientifico Consultivo dell'Osservatorio Permanente per la Criminalità Organizzata (OPCO).

*Giovanni Arnone*, Magistrato, Terza Sezione lavoro, Tribunale ordinario di Roma.

*M. Cherif Bassiouni*, Professore emerito di Diritto; Presidente dell'International Human Rights Law Institute (IHRLI), DePaul University College of Law; Presidente dell'International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (Siracusa, Italia); Presidente onorario dell'International Association of Penal Law (Parigi, Francia).

*Luisella De Cataldo Neuburger*, Componente del Consiglio di Presidenza dell'Osservatorio Permanente per la Criminalità Organizzata (OPCO); Avvocato; Psicologo; Docente a contratto di Psicologia giuridica; Presidente della Società di Psicologia giuridica (SPG).

*Angelo Giarda*, Professore ordinario di Diritto processuale penale, Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica S. C. di Milano.

*Flavia Lattanzi*, Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Roma 3; Giudice *ad litem* del Tribunale penale internazionale per la *ex* Jugoslavia.

*Nicoletta Parisi*, Professore ordinario di Diritto internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania; delegato del Rettore quale Responsabile scientifico del Centro di documentazione europea dell'Università di Catania.

*Valentina Petralia*, Dottoranda di ricerca in Diritto processuale generale e internazionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Catania.

*Eugenio Selvaggi*, Sostituto Procuratore generale della Corte d'appello di Roma.

La collana *online* “*I quaderni europei*” raccoglie per sezioni (scienze giuridiche, scienza della politica e relazioni internazionali, economia, scienze linguistico-letterarie, serie speciali per singoli eventi) i contributi scientifici di iniziative sulle tematiche dell'integrazione europea dalle più diverse prospettive, avviate da studiosi dell'Ateneo catanese o da studiosi di altre Università italiane e straniere ospiti nello stesso Ateneo.

I *papers* sono reperibili unicamente in formato elettronico e possono essere scaricati in formato pdf su: <http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei>

Responsabile scientifico: Nicoletta Parisi

Comitato di redazione: Sabrina Carciotto - Silvia De Luca - Giovanna Morso - Valentina Petralia

Edito dal Centro di documentazione europea dell' Università di Catania

Via Umberto, 285 B - 95129 – CATANIA

tel. ++39.095.8737802

fax ++39.095.8737802

[www.lex.unict.it/cde](http://www.lex.unict.it/cde)

## Processo penale e vittima di reato. Prospettive internazionali, europee e nazionali\*

Nicoletta Parisi, M. Cherif Bassiouni, Luisella De Cataldo Neuburger,  
Roberto Alfonso, Angelo Giarda, Eugenio Selvaggi, Giovanni Armone,  
Valentina Petralia, Flavia Lattanzi, Guido Acquaviva

### Abstract

I. Il lavoro costituisce la relazione introduttiva dell'incontro di studio su "La condizione della vittima nel processo penale" che si è tenuto a Catania e a Siracusa nei giorni 4 e 5 dicembre 2008 per iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento "Seminario giuridico" e dal Centro di documentazione europea (CDE) dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Istituto Superiore Internazionale di Studi Criminali (ISISC) e l'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata (OPCO).

L'articolo, richiamando il tema del consolidamento della sovranità pubblica nell'esercizio dell'azione penale - con la rispettiva sottrazione dell'iniziativa alla parte privata - e i problemi della vittimizzazione primaria e secondaria, dà avvio alla discussione sui temi del ruolo della vittima nel procedimento penale, così come regolato nell'ordinamento italiano, con riferimento alla prima sessione di lavoro; della politica penale europea - nell'ambito dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa - in favore delle vittime di reato, con riferimento alla seconda sessione; della partecipazione della vittima al processo penale internazionale, con riferimento alla terza sessione. L'attenzione deve essere posta sul fenomeno di circolazione degli *standards* di protezione della vittima tra ordinamenti nazionali e ordinamento internazionale, con particolare riferimento alla Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 novembre 1985, e tra corti internazionali. (Parisi)

II. Since its inception, the United Nations has adopted two UNGA Resolutions dealing with the rights of victims: the 1985 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power and the 2006 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law. The focus of the former was on victims of domestic crimes, while that of the latter is on victims of international crimes; more particularly, gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law. The 2006 Principles are, for all practical purposes, an international bill of rights of victims. Their adoption has been hard-fought, but their implementation both at the national and international levels is sure to still face many obstacles. Parallel to this historic development have been decisions by the ECtHR and the IACtHR, as well as provisions in the statute of the ICC, giving standing to victims in ICC proceedings, but also certain rights of compensation. These parallel developments, as well as others within domestic legal systems, evidence a wide movement towards the recognition of the rights of victims of crime, whether domestic or international, or gross violations of human rights. This article re-traces the historic origin of victims' rights in domestic and international legal systems, focusing particularly on the adoption of the two international instruments mentioned above, and more particularly on the negotiating history of the 2006 Principles. A detailed commentary of these Principles constitutes the centerpiece of this article. (Bassiouni)

---

\* Il Quaderno raccoglie gli atti del Convegno su *La condizione della vittima nel processo penale*, Catania - Siracusa, 4 - 5 dicembre 2008, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento "Seminario giuridico" e dal Centro di documentazione europea (CDE) dell'Università degli Studi di Catania, in collaborazione con l'Istituto Superiore Internazionale di Studi Criminali (ISISC) e l'Osservatorio Permanente sulla Criminalità Organizzata (OPCO).

**III.** Lo scritto affronta il tema della testimonianza del minore vittima o presunta vittima di violenza sessuale. Trattandosi di un soggetto ancora in fase di sviluppo psico-fisico, la sua testimonianza in sede di processo penale pone una difficile valutazione dell'attendibilità del contenuto delle dichiarazioni rese.

In questa prospettiva l'A. si interroga sul giusto bilanciamento che occorre operare tra i diritti dell'imputato al giusto processo – con particolare riferimento al diritto al contraddittorio nella formazione della prova - e la possibilità di acquisire la testimonianza del minore in condizioni che derogano allo schema legale di processo. Sul punto viene richiamata l'importanza dell'intervento di esperti in psicologia infantile che abbiano le necessarie competenze e che utilizzino criteri e strumenti riconosciuti dalla comunità scientifica. (De Cataldo Neuburger)

**IV.** Il codice di procedura penale italiano non riconosce alla vittima (ovvero alla persona offesa dal reato) il ruolo di parte nel processo penale, anche se le attribuisce alcuni poteri: essa acquisisce il ruolo di parte nel caso in cui decida di costituirsi parte civile, in caso contrario dimostra di non aver più alcun interesse processuale. Secondo l'A. tale sistema, lungi dall'essere illogico, risponde alla precisa esigenza di estromettere gli interessi privati della vittima dal processo penale. Un possibile rimedio potrebbe essere rappresentato dall'introduzione di un sistema risarcitorio pubblico e di altri strumenti di sostegno, tutela e aiuto economico a favore della vittima.

In tale prospettiva l'articolo riporta brevemente tutti gli strumenti legislativi settoriali emanati nell'ordinamento italiano che prevedono interventi di tutela (non solo di tipo economico) a favore delle vittime, sia come sostegno nei casi in cui non sia possibile individuare gli autori del reato e sia dunque impossibile ottenere un risarcimento dei danni subiti, sia per incentivare le vittime a denunciare all'autorità giudiziaria fatti delittuosi di particolare allarme sociale e a collaborare con essa.

L'A. si sofferma specificamente sul problema della tutela della vittima, nei reati perpetrati dalla criminalità organizzata, vittima che assume la veste di "testimone di giustizia" nel processo penale. Sul punto analizza il regime di protezione vigente nel sistema italiano, esplicitando l'ambito di applicazione, le condizioni di applicabilità, le caratteristiche della collaborazione del testimone e le tutele approntate.

Infine, l'A. afferma la necessità di ricercare nuove soluzioni efficaci volte a contrastare la criminalità attraverso il riconoscimento di premi o vantaggi a favore delle vittime che collaborano con l'autorità giudiziaria e l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chi omette di denunciare e collaborare. (Alfonso)

**V.** Il contributo affronta preliminarmente un problema di tipo terminologico relativo al termine di "vittima di reato", mettendo in luce come esso venga spesso usato come sinonimo di posizioni e ruoli diversi e non corrispondenti al dettato letterale delle norme giuridiche. All'uopo richiama, con riferimento all'ordinamento italiano, il concetto di "persona offesa dal reato" e quello di "persona danneggiata dal reato" e li colloca, rispettivamente, nella prospettiva penale e in quella civile.

In secondo luogo richiama la definizione di vittima adottata a livello europeo con la decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, riassumendo la disciplina giuridica che tale atto normativo prevede a tutela della vittima ponendo particolare enfasi sul diritto ad accedere al gratuito patrocinio nel procedimento penale; sul diritto al risarcimento del danno derivante dal reato e sull'obbligo di ciascuno Stato membro dell'Unione europea di promuovere la possibilità per la vittima di accedere all'istituto della mediazione penale.

Infine vengono richiamate alcune importanti pronunce giurisprudenziali delle Corti europee – Corte di giustizia e Corte EDU - in tema di vittima. Da tali pronunce emerge la particolare

attenzione dedicata alla vittima che assume la veste di testimone e al problema delle testimonianze anonime. (Giarda)

**VI.** Il riconoscimento del ruolo della vittima di reato nella giustizia penale italiana incontra ancora forti remore, sia da parte del legislatore - che solo in tempi recenti e con disposizioni settoriali si è occupato della figura della vittima -, sia per gli operatori del diritto che avvertono la presenza della persona offesa dal reato o della parte civile come un fastidio.

Una maggiore attenzione alla vittima è stata dedicata in sede internazionale ed europea. All'uopo l'A. richiama i principali atti adottati in seno al Consiglio d'Europa e all'Unione europea, oltre che nell'ambito più generale delle Nazioni Unite. Da ciascuno di essi è possibile ricavare una nozione di vittima, per poi procedere a un'analisi comparativa tra le diverse definizioni adottate.

L'articolo prosegue con una disamina della giurisprudenza delle Corti europee in tema di vittima e di testimonianza della vittima in sede processuale, mettendo in luce la particolare questione delle testimonianze anonime e dei testimoni vulnerabili.

Infine l'articolo esamina criticamente le misure adottate o ancora da adottare a tutela della vittima sia in ambito nazionale che internazionale sotto tre diversi profili: a livello di politiche sociali; nell'ambito del processo penale; e nell'ambito delle misure alternative al processo. (Selvaggi)

**VII.** La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e la libera circolazione delle persone nell'ambito del territorio dell'Unione europea implicano la necessità di garantire uno *standard* minimo di tutela alle vittime della criminalità e l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia.

Invero, l'abbattimento delle frontiere determina anche una diffusione della criminalità organizzata.

Tuttavia, la politica a favore della vittima nell'Unione europea partecipa di quella tendenza contemporanea alla monetizzazione di ogni forma di danno; pertanto è necessario individuare un punto di equilibrio rispetto a pretese risarcitorie irrisorie, strumentali, bagattellari, convinti che la tutela monetaria è solo un aspetto - non necessariamente il più importante - della protezione delle vittime.

In questa prospettiva, lo scritto, richiamandosi alle conclusioni del vertice di Tampere, analizza le due principali linee di intervento a favore della vittima emersi in quella sede: garantire l'accesso e la partecipazione alla giustizia della vittima; assicurare il ristoro dei danni economici.

Sul primo aspetto l'intervento più organico e compiuto è costituito dalla decisione quadro 2001/200/GAI. Tale atto, dopo aver definito il proprio ambito di applicazione soggettivo (attraverso la definizione di vittima, di testimone e di vittima vulnerabile), ruota intorno a due nuclei fondamentali: l'insieme dei diritti e delle garanzie che devono essere riconosciuti alla vittima; le misure organizzative di assistenza che devono essere predisposte in suo favore. L'articolo esamina tali questioni e riporta anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Sul secondo aspetto, l'articolo mette in luce il problema del ristoro economico nei casi in cui la vittima non riesca ad ottenere il risarcimento da parte dell'autore del reato e l'opportunità di introdurre sistemi di risarcimento pubblico, richiamando in proposito la direttiva 2004/80/CE adottata nell'ambito dell'Unione europea il 29 aprile 2004, relativa appunto all'indennizzo delle vittime di reato e con riferimento ad essa valuta il grado di adempimento dell'ordinamento italiano. (Armone)

**VIII.** I limiti dei tradizionali modelli di giustizia penale in relazione alla posizione della vittima del reato ha suscitato l'interesse per modelli alternativi di giustizia penale, quali la giustizia riparativa e la mediazione penale.

Con particolare riferimento alla giustizia riparativa, si tratta di una diversa forma di risposta al reato che supera la logica del castigo e fornisce una lettura relazionale del fenomeno criminoso. Tuttavia essa si fonda sul concetto di restituzione come forma di risarcimento economico alla vittima dal parte dell'autore del reato.

Tuttavia la vittima non sempre riesce ad ottenere il risarcimento dei danni, quindi nasce il bisogno di un intervento risarcitorio alternativo.

In questa prospettiva l'articolo, richiamando quel filone dottrinale che inquadra il risarcimento del danno da reato tra i sistemi di assicurazione sociale, affronta la questione del risarcimento a carico dello Stato e, all'uopo, richiama gli atti internazionali – con particolare riferimento a quelli adottati in seno all'Unione europea e al Consiglio d'Europa - che sanciscono il diritto della vittima di ottenere un adeguato ristoro del danno subito da parte dello Stato nel caso in cui non lo possa ottenere da parte del reo. In relazione a tali atti, infine, esamina la posizione dell'ordinamento giuridico italiano. (Petralia)

**IX.** Il tema della vittima di reato è stato per molto tempo affrontato con riferimento a reati di rilevanza nazionale. È molto più recente invece l'attenzione delle vittime di reati a rilevanza internazionale. Essa può essere ricondotta alla risoluzione A/RES/60/147 del 16 dicembre 2005 (Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law), in relazione al diritto ad ottenere una riparazione, e successivamente agli Statuti e Regolamenti di procedura e prova dei due Tribunali penali internazionali *ad hoc*, quello per la *ex* Jugoslavia e quello per il Ruanda, ai fini di una protezione particolare nella sua qualità di testimone nei processi davanti a tali Tribunali.

Le risoluzioni delle Nazioni Unite, però, pur non essendo vincolanti in sé, svolgono un'importante funzione di diffusione di alcuni valori fondamentali condivisi dalla comunità degli Stati.

In questa prospettiva l'articolo esamina il ruolo della vittima nei procedimenti che si svolgono dinanzi alle principali corti internazionali, con specifico riferimento alla CPI, affrontando il problema definitorio del concetto di vittima; analizzando criticamente le forme di partecipazione della vittima al processo penale internazionale; e ricostruendo il nucleo dei diritti che viene riconosciuto alla stessa dai pertinenti atti normativi di riferimento. (Lattanzi)

**X.** Definire e identificare la vittima di reato con riferimento a crimini di natura internazionale è estremamente difficile per due ordini di ragioni. Il diritto internazionale si occupa di violazioni massicce, sistematiche o comunque di particolare rilevanza, come i crimini di guerra: in tali casi è difficile identificare chi siano le persone colpite dal reato. In secondo luogo, l'esistenza di tribunali internazionali, che si occupano di crimini di tal genere, risiede nella circostanza che le vittime sono innumerevoli e l'impatto di tali crimini si estende al di là del concetto tradizionale di vittima nei procedimenti penali internazionali: le vittime di questi crimini sarebbero costituite dall'umanità nella sua interezza; ma in realtà il termine "umanità" non descrive la vittima o il bene giuridico protetto.

Partendo da questa constatazione, l'A. affronta il problema definitorio del concetto di vittima in relazione ai crimini contro l'umanità, e analizza in maniera critica il tema della partecipazione della vittima ai procedimenti che si svolgono dinanzi ai tribunali internazionali con particolare riferimento ai Tribunali penali internazionali per l'*ex* Jugoslavia e per il Ruanda; ai Tribunali "misti" per il Sierra Leone, la Cambogia e il Libano. (Acquaviva)

L'articolo riporta degli stralci di alcune deposizioni testimoniali al fine di mettere in risalto l'aspetto umano degli avvenimenti di cui viene resa testimonianza in seno ad alcuni processi internazionali.

## **Keywords**

**I.** Tutela della vittima di reato - processo penale nazionale e internazionale - circolazione dei valori giuridici

**II.** Crime victims' rights - reparation and compensation for crime victims - gross violations of human rights - violations of humanitarian law

**III.** Vittima di reato - vittima minore d'età - abuso sessuale – testimonianza - diritto al contraddittorio

**IV.** Tutela della vittima di reato - criminalità organizzata processo penale - testimone di giustizia

**V.** Vittima di reato - vittima vulnerabile - testimonianza anonima - procedimento penale

**VI.** Vittima di reato - vittima vulnerabile - testimonianza anonima - processo penale – mediazione penale

**VII.** Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - libera circolazione delle persone - tutela della vittima di reato - vittima vulnerabile – testimonianza - procedimento penale - risarcimento alla vittima

**VIII.** Vittima di reato - processo penale - giustizia ripartiva - risarcimento pubblico per la vittima

**IX.** Vittima di reato - diritti della vittima - procedimento penale internazionale - crimini internazionali - Corte penale internazionale

**X.** Vittima di reato - crimini contro l'umanità - processo penale internazionale - tribunali penali internazionali - testimonianza

La redazione del presente Quaderno, nonché la ricerca e la selezione della documentazione pubblicata *infra*, p. 152-153, è stata curata dalla Dott.ssa Valentina Petralia




# LA CONDIZIONE DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE

Convegno

Catania – Siracusa, 4 -5 dicembre 2008

---



Facoltà di Giurisprudenza  
Dipartimento “Seminario giuridico”  
Università degli Studi di Catania



Centro di Documentazione europea  
Università degli Studi di Catania



Istituto Superiore Internazionale di  
Studi Criminali (ISISC)



Osservatorio Permanente sulla  
Criminalità Organizzata (OPCO)

## VIII. LA RIPARAZIONE DEL DANNO DERIVANTE DA REATO

di Valentina Petralia

*Sommario:* 1. Modelli alternativi di giustizia penale: la giustizia riparativa. – 2. Il risarcimento del danno da parte dello Stato. – 3. Gli strumenti internazionali sul risarcimento della vittima. – 3.1. La Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti. – 3.1.2. L'ordinamento italiano rispetto alla Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti. – 3.2. La direttiva comunitaria relativa all'indennizzo delle vittime di reato. – 3.2.1. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano.

### 1. Modelli alternativi di giustizia penale: la giustizia riparativa

Le legislazioni penali e processuali-penali dei Paesi occidentali sono costruite intorno a un centro unico di attrazione: la figura dell'autore di reato. In riferimento a questo dato, si parla di depolarizzazione della vittima<sup>447</sup>, a voler significare che la posizione del titolare del bene giuridico, tutelato dalla norma penale, è stata nel tempo trascurata. Infatti, all'interno del processo penale la persona colpita dall'illecito svolge un ruolo alquanto limitato, rivestendo la veste di testimone, quale soggetto che veicola le conoscenze processuali dell'organo giudicante e delle parti.

In qualità di vittima *tout court*, alla persona non è riconosciuta una partecipazione attiva, sul presupposto che il processo penale non sia la sede idonea per la discussione di questioni attinenti la tutela della vittima, salvo una eventuale costituzione di parte civile. Non a caso, in questa stessa sede si è affermato<sup>448</sup> che, se la persona offesa rinuncia a costituirsi parte civile, dimostra di non avere più alcun interesse processuale; quindi ad essa non può essere attribuito un ruolo attivo.

Tale impostazione ha fatto emergere i propri limiti, mostrando come nella costruzione processuale dovrebbe essere innestata anche la questione della tutela del soggetto titolare del bene giuridico leso dal reato. Tale considerazione va strettamente correlata ad alcuni fenomeni sociali che si sono posti negli Stati moderni, quali, in particolare, una continua espansione della criminalità, un incremento del fenomeno della vittimizzazione e, in generale, la crisi della giustizia penale dovuta, anche e principalmente, alla durata irragionevole dei procedimenti giudiziari.

Nel corso dei lavori del convegno, è emersa la convinzione che la posizione di tale soggetto nel sistema giustiziale non possa essere relegata soltanto alla fase processuale, ma debba assumere risvolti ben più ampi che meritano uno speciale approfondimento. In particolare, è stata da più parti sollevata la questione della tutela risarcitoria spettante alla persona colpita dall'illecito.

Come appena ricordato, tale forma di tutela presuppone una costituzione di parte civile all'interno del processo penale, in alternativa a una autonoma azione giudiziaria instaurata in sede civile. Questa considerazione vale solo per il processo interno; a ben vedere, infatti, nella giustizia internazionale manca un istituto equivalente alla costituzione di parte civile. In ogni caso si tratta di strumenti che vengono innestati all'interno delle dinamiche processuali e che non assicurano alla vittima un ruolo di maggior peso nella costruzione processuale. Da qui è nato l'interesse per modelli alternativi di giustizia penale, quali la giustizia riparativa e la mediazione.

La giustizia riparativa è una forma di risposta al reato che coinvolge la vittima, il reo e la comunità, nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione delle parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo. La *ratio* di questo modello di gestione del reato consiste nel superamento della logica del castigo muovendo da una lettura relazionale del fenomeno criminoso<sup>449</sup>.

<sup>447</sup> V. G. CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n° R (85) 11 sulla posizione della vittima nel diritto e nella procedura penale*, in RIDPP, 1987, p. 624.

<sup>448</sup> V. la relazione di R. ALFONSO, *supra*, p. 80 ss.

<sup>449</sup> Quest'ultima definizione è tratta da E. LANZA, *Mediazione e procedimento penale minorile*, in A. PENNISI (a cura di), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza diritto e processo*, Milano, 2004, p. 433 ss., il quale si occupa di fornire una trattazione sistematica del ruolo della mediazione nel processo penale minorile in Italia.

Il concetto di restituzione, inteso come forma di risarcimento economico alla vittima da parte di chi le abbia ingiustamente provocato un danno, trova le proprie origini in quei sistemi di giustizia che considerano il crimine come un'offesa al singolo più che allo Stato<sup>450</sup>, e che riportano la riparazione tra i compiti del diritto penale.

Secondo alcuni studiosi<sup>451</sup>, la crisi della giustizia penale è legata alla scarsa efficacia dissuasiva delle sanzioni tradizionali: essi, dunque, considerano il risarcimento del danno come un rimedio idoneo a divenire esso stesso una pena, riportandolo all'interno del sistema penale e facendo talvolta arretrare la pretesa punitiva dello Stato di fronte a quella reintegratoria della vittima.

Tale posizione è avversata da chi, propugnando una netta separazione tra diritto penale e civile, fa leva sul fatto che il risarcimento inteso come pena abbia un limite: esso ruoterebbe solo intorno alla vittima e non terrebbe in considerazione l'autore del fatto, la sua soggettività, la sua personalità, le sue condizioni, tutti elementi che non possono essere inseriti nella determinazione del *quantum* dell'indennizzo e che, invece, vengono presi in considerazione nella determinazione della pena<sup>452</sup>. E' in base a questa visione che la soddisfazione della parte privata rappresenterebbe una problematica soltanto civilistica, che seppur possa essere trapiantata nel processo penale, non assolverebbe ai fini propri del diritto penale.

Questa ricostruzione del problema ha cominciato a mostrare i propri limiti quando si è preso atto dell'ingiustizia di un sistema punitivo che trascuri gli interessi della vittima, ritenendo invece che le pene private potrebbero, in molti casi, giovare alla società. La perdita che l'autore del reato cagiona al suo patrimonio contribuirebbe, al contempo, alla difesa dell'ordinamento e alla tutela della vittima. Con l'imposizione del dovere risarcitorio l'agente verrebbe indotto a porsi nei confronti del danno cagionato dal reato in modo completamente diverso rispetto al caso in cui la figura della vittima rimanga astratta. Ciò potrebbe suscitare un rivolgimento interiore nell'autore del reato che, oltretutto, risulti favorevole alla risocializzazione. La riparazione, inoltre, rappresenterebbe una prestazione costruttiva sotto il profilo sociale<sup>453</sup>.

## 2. Il risarcimento del danno da parte dello Stato

L'onere del risarcimento del danno, normalmente, grava sull'autore del reato. Tuttavia, sono pochi i casi di risarcimento effettivo, vuoi perché, ad esempio, il reo resta ignoto, vuoi perché non ha i mezzi per sostenere il risarcimento. Poiché è un dato di esperienza che un danno non riparato tende nel tempo ad aggravarsi, qualora la persona lesa del reato non venga indennizzata dall'autore dello stesso o il risarcimento non sia corrisposto tempestivamente, si pone con impellenza il problema di un intervento alternativo. Per questo, si è sviluppata l'idea di sottrarre dall'aleatorietà la risarcibilità del danno derivante dal reato, caricando l'onere del risarcimento in capo allo Stato. Questa prospettiva risarcitoria si inserisce in un filone che ha

---

<sup>450</sup> V. G. MANNOZZI, *Nozione, obiettivi e strumenti della giustizia riparativa nella letteratura comparata*, in G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 43 ss. ove viene affrontato il problema definitorio di giustizia riparativa, degli obiettivi della giustizia riparativa e del ruolo delle parti e della comunità in questo modello alternativo di risoluzione dei conflitti sociali. Cfr. anche M. BOUCHARD, *La mediazione dei conflitti penalmente rilevanti*, in DPP, 1998, p. 1571 ss., al quale si deve una breve sintesi delle ragioni ispiratrici delle politiche mediative, dei suoi vantaggi tramite l'analisi degli esperimenti in atto in Italia.

<sup>451</sup> V. M. BOUCHARD, *Vittime e colpevoli: c'è spazio per una giustizia riparatrice?*, in *QuestG*, 1995, p. 887 ss.; cfr. anche G. MANNOZZI, *Nozione, obiettivi, ...*, op. cit., p. 43 ss. e E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale nella riparazione alle vittime del delitto*, in PD, 1973, p. 403 ss.: si tratta di uno studio delle matrici ideologiche che hanno portato alla nascita di un sistema di sicurezza sociale a tutela delle vittime del reato.

<sup>452</sup> V. M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in RIDPP, 1993, p. 865 ss., ove sono riportate le tesi formulate sulla funzione del risarcimento del danno nel diritto civile e penale e sono analizzati i rapporti tra i due campi del diritto in tema di risarcimento del danno.

<sup>453</sup> V. C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in RIDPP, 1987, p. 3 ss. L'articolo tratta del ruolo del risarcimento del danno nel sistema penale tedesco e riporta diverse teorie sui rapporti tra diritto penale e diritto civile.

origine nei sistemi di assicurazione sociale, in cui al dato quantitativo del forte incremento degli eventi dannosi, si affianca un'ispirazione solidaristica che sfocia nell'istanza per la protezione del cittadino.

Tale prospettiva è stata auspicata e ribadita anche in occasione del convegno.

La convergenza che si è registrata nel mondo giuridico continentale, circa le istanze per la creazione di un regime di riparazione del danno da reato con fondamento pubblico, va spiegata alla luce della filosofia della solidarietà sociale, la quale non è intesa come principio umanitario, ma come direttiva moderna di distribuzione ottimale dei rischi dell'insicurezza e dei danni che si verificano negli ambiti sottoposti al regime della sicurezza sociale,<sup>454</sup> alla stregua delle assicurazioni sociali sugli infortuni sul lavoro e sul campo degli incidenti automobilistici. Si fa leva su una concezione di socializzazione del danno da reato, secondo la quale il delitto si trasforma in rischio socialmente coperto.

Nel settore del danno da reato si pone un problema che, invece, non c'è negli altri due sistemi assicurativi: l'onere del risarcimento assunto dallo Stato non può essere trasferito come costo reale su categorie ben individuabili. Manca una cerchia di soggetti cui imputare economicamente la riparazione e non si può procedere ad una redistribuzione ottimale dei costi. Di qui una grave difficoltà nel giustificare l'intervento dello Stato in questo settore<sup>455</sup>.

C'è chi ha sostenuto che, poiché lo Stato si è arrogato il potere esclusivo di amministrare la giustizia, vietando gli atti di giustizia privata, deve assumersi anche l'obbligo di rendere giustizia alla vittima (si tratterebbe di una sorta di *culpa in vigilando*, per cui lo Stato deve rispondere della sua negligenza nella prevenzione dei delitti)<sup>456</sup>.

L'idea della riparazione pubblica è stata criticata sotto un altro aspetto: il risarcimento non può rivestire una funzione repressiva, in quanto il relativo onere economico non ricade sul responsabile dell'illecito, ma sulla stessa collettività, quindi si avrebbe un effetto perverso di deresponsabilizzazione del reo.

Questa impostazione ha un vizio di prospettiva, perché si pone sempre nell'ottica dell'autore del reato, ritenendo che la misura in questione sia funzionale solo alla posizione di quest'ultimo. Se si tiene conto, invece, che tale misura è funzionale soprattutto alla tutela della vittima, si capisce bene che per quest'ultima può risultare indifferente la fonte della riparazione.

La sociologia criminale sostiene che la riparazione pubblica diventa una tecnica di controllo sociale, in quanto la solidarietà per la vittima è strumentale alla riaffermazione della intangibilità dei beni fondamentali della società.

In alcuni sistemi la tematica della riparazione pubblica a favore della vittima del reato non è recente. Ad esempio, in Italia il codice di procedura penale del 1913 imponeva al giudice di accertare le conseguenze dannose del reato e di emettere condanna al risarcimento del danno in favore della persona offesa dal reato, anche in mancanza della costituzione di parte civile, in una visione per cui il ristoro del diritto del privato offeso è il normale completamento giuridico della repressione pubblica del reato. Si parlava di principio della officialità nella ricerca del danno.

### 3. Gli strumenti internazionali sul risarcimento della vittima

La comunità internazionale ha fatto propria l'esigenza di garantire alla vittima un adeguato ristoro del danno subito a causa del reato.

---

<sup>454</sup> V. M. PISANI, *Per le vittime del reato*, in RIDPP, 1989, p. 465 ss., il quale traccia una breve rassegna dei sistemi di solidarietà sociale sperimentati negli ordinamenti continentali e di *common law*; Cfr. anche E. AMODIO, *Solidarietà e difesa sociale* ..., op., cit., p. 403 ss.

<sup>455</sup> V. T. G. ISON, *The Forensic Lottery*, London, 1967, p. 34 ss.

<sup>456</sup> V. E. AMODIO, *Le cautele patrimoniali nel processo penale*, Milano, 1971, p. 270 ss. Cfr. anche T. G. ISON, *The Forensic Lottery*, op., cit., p. 34 ss., il quale ricerca le radici del principio di officialità nella ricerca e nella liquidazione del danno da reato.

Gli strumenti internazionali che dettano una disciplina pressoché compiuta sul risarcimento alle vittime dei reati si situano a livello regionale e, per l'ambito geografico che qui principalmente interessa, sono frutto della cooperazione intessuta in sede europea. Si tratta della Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti n. 116 del Consiglio d'Europa, aperta alla firma il 24 novembre 1983<sup>457</sup> e della direttiva 80/2004/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato del Consiglio dell'Unione europea, adottata il 29 aprile 2004<sup>458</sup>.

A livello universale – ove la cooperazione può essere necessariamente meno stringente – si auspica la creazione di sistemi di risarcimento pubblicistici<sup>459</sup>.

### 3.1. La Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti

Una disciplina organica e completa della materia detta la Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime dei reati violenti. Considerando che, per ragioni d'equità e di solidarietà sociale, è necessario preoccuparsi della situazione delle vittime di reati violenti intenzionali e che è necessario introdurre o sviluppare regimi di risarcimento in favore di queste vittime da parte dello Stato sul cui territorio sono stati commessi, se la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti, in base a tale strumento, lo Stato deve contribuire a risarcire coloro che hanno subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale, ovvero i soggetti a carico della vittima deceduta in seguito a tali atti. Il risarcimento è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

Come si evince dalla normativa convenzionale, l'intervento risarcitorio pubblico è sussidiario rispetto ad altre fonti di risarcimento. Quindi la persona offesa deve prima esperire tutte le procedure relative al risarcimento. Tuttavia, quando questa ha un bisogno urgente di assistenza economica, lo Stato può prevedere ipotesi di indennizzo anticipato, surrogandosi in un secondo momento ai propri diritti o richiedendo a questa il rimborso di ciò che ha ottenuto da altre fonti. Circa lo Stato che deve essere onerato della corresponsione del risarcimento, vale il principio di territorialità, per cui l'indennizzo sarà concesso dal Paese sul territorio del quale è stato commesso il reato<sup>460</sup>.

---

<sup>457</sup> Vedila pubblicata *infra*, p. 148.

<sup>458</sup> Vedila pubblicata *infra*, p. 149.

<sup>459</sup> Si tratta della Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e degli abusi di potere adottata il 29 novembre 1985 dall'Assemblea Generale dell'ONU, A/RES/40/34, *infra* p. 148, in base alla quale: «i governi devono riesaminare le loro prassi, discipline e leggi per fare della restituzione una possibile soluzione nelle vicende penali, in aggiunta alle altre sanzioni penali» e qualora il risarcimento ad opera del responsabile non sia, in tutto o in parte, possibile esso deve gravare in capo allo Stato (limitatamente ai casi in cui la vittima ha subito un danno significativo alla sua integrità fisica e mentale in conseguenza di un reato di una certa gravità); della raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec (1985) 11 del 28 giugno 1985, *infra*, p. 149, la quale prevede che: «il tribunale penale dovrebbe poter ordinare la riparazione da parte dell'autore del reato a beneficio della vittima»; e che «la riparazione dovrebbe poter, a livello normativo, sia costituire una pena, sia sostituirsi ad una pena, sia essere pronunciata contemporaneamente ad una pena». In entrambi i documenti, l'obbligo di risarcire il danno incombe in prima battuta sul colpevole o sui terzi responsabili per la sua condotta. Laddove questa via non garantisca una completa riparazione, il compito di assicurarla ricade sullo Stato.

V. A. RIZZO, *Il risarcimento del danno come possibile risposta penale*, in DPP, 1997, p. 1171 ss., ove riporta una breve trattazione sul ruolo svolto dall'istituto del risarcimento del danno nei sistemi penali europei. Cfr. anche M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in GI, 2005, p. 1327 ss. ove si fa un *excursus* sul ruolo della vittima nella giurisprudenza della Corte EDU dei diritti dell'uomo, in relazione all'azione penale, alla costituzione di parte civile, alla veste di testimone, alla mediazione e alla riparazione del danno e che riporta una breve trattazione della disciplina contenuta nei documenti internazionali preordinati alla valorizzazione della posizione della vittima e alla tutela delle sue aspettative di giustizia.

<sup>460</sup> V. G. CASAROLI, *La riparazione pubblica alle vittime del reato tra solidarietà sociale e politica criminale*, in IndP, 1990, p. 277 ss., il quale si pone in una prospettiva analoga a E. AMODIO nel giustificare l'intervento dello Stato nella riparazione alle vittime del reato, sia per quanto riguarda la *ratio* solidaristica della riparazione pubblica, sia per quanto riguarda gli obiettivi politico criminali che tale riparazione è in grado di perseguire. Lo stesso passa ad una rassegna completa degli articoli della Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti n. 116/1983 e sulla Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e degli abusi di potere A/RES/40/34, procedendo ad una analisi comparativa dei due documenti limitatamente agli aspetti relativi al risarcimento del danno da parte dello Stato. Cfr. anche G. CASAROLI, *La Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti: verso la riscoperta della vittima del reato*, in RIDPP, 1986, p. 560 ss., ove viene analizzato articolo per articolo il contenuto della Convenzione.

Il contenuto minimo del danno risarcibile deve comprendere: la perdita di entrate, le spese mediche e ospedaliere, la perdita degli alimenti. Gli Stati possono fissare una soglia minima e/o massima di indennizzo, il quale può addirittura essere escluso se la vittima o i suoi aventi diritto si trovino in condizioni di manifesta agiatezza (si tratta di una clausola per cui si può riservare l'intervento pubblico solo ai «*casu sociali*»<sup>461</sup>). Ancora esso può essere limitato o escluso in ragione del comportamento colpevole della persona offesa o se questa appartiene a gruppi o organizzazioni criminali<sup>462</sup>, in quanto la riparazione del danno appare contraria al senso di giustizia o all'ordine pubblico.

Nell'ottica della Convenzione il risarcimento non è riconosciuto in relazione a tutti i tipi di reato, ma solo se il reato è violento, intenzionale e direttamente causativo di gravi pregiudizi al corpo o alla salute; l'intervento dello Stato è sussidiario e il risarcimento è accordato anche se l'autore non può essere perseguito o punito.

Queste tre previsioni pongono dei problemi di coerenza. La vittima, per ottenere il risarcimento, deve prima avanzare apposita istanza in sede giurisdizionale, perché l'intervento dello Stato è sussidiario; tale istanza può essere avanzata solo in sede penale, perché, se il risarcimento si fonda sull'esistenza del reato, la sede naturale per accertarne l'esistenza è il processo penale. Questa considerazione si scontra con quanto dispone altra norma convenzionale, la quale afferma che il danno è risarcibile anche se il reo non è perseguibile o non è punibile.

Tale ultima previsione tende a garantire il risarcimento alla vittima non solo quando, accertata l'esistenza di un reato violento e intenzionale, direttamente causativo di danni alla persona, il reo è insolubile, ma anche quando il reo resta ignoto o comunque non è perseguibile/punibile.

È evidente che se il reo resta ignoto o non è perseguibile non sarà instaurato alcun procedimento penale. Se invece il reo risulta non punibile, perché, ad esempio, incapace di intendere e volere, si potrebbe instaurare un processo il cui esito sarà limitato all'accertamento di un difetto di imputabilità; per cui anche qui non si avrà un accertamento del reato: mancando, infatti, l'elemento soggettivo, il reato non si configura.

In questi casi, mancando l'accertamento della sussistenza del reato (che abbia in particolare la caratteristica dell'intenzionalità), vengono a mancare i presupposti che legittimano la pretesa risarcitoria della vittima, salvo a ritenere che la norma configuri una deroga per cui, nei casi precitati, si prescinde dalla sussistenza dei requisiti che non sono accertabili e si procede comunque alla rifusione dell'indennità risarcitoria.

A ben vedere questa soluzione non sembra compatibile con la *ratio* della Convenzione, la quale appronta una particolare tutela in relazione a quei reati che presentano la massima carica di disvalore penale; quindi non si può prescindere dall'accertamento dei requisiti della intenzionalità, violenza e diretta causazione di danni all'integrità fisica della persona.

In seno a questo convegno è stato sostenuto che la Convenzione sia stata pensata proprio per la tutela di quei soggetti colpiti da reati il cui autore resti ignoto e che, pertanto, la sede per l'accertamento della sussistenza del reato, quale elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno, non deve necessariamente essere affrontata in sede penale. Inoltre, l'elemento dell'intenzionalità, per non frustrare lo scopo della normativa, deve essere desunto da elementi

---

Sul risarcimento pubblico in generale cfr. anche V. DEL TUFO, *Linee di politica criminale europea e internazionale a favore della vittima*, in *QuestG*, 2003, p. 705 ss. L'articolo riporta tutte le recenti politiche criminali in favore della vittima attuate in sede europea ed internazionale tra cui: risarcimento pubblico alle vittime, tutela nel processo penale, assistenza sociale e mediazione. Cfr. anche V. DEL TUFO, *La tutela della vittima in una prospettiva europea*, in *DPP*, 1999, p. 889 ss., la quale pone l'enfasi sul ruolo svolto dalla vittimologia sulla valorizzazione della vittima nella prospettiva europea e M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione ...*, op. cit., p. 1327 ss.

<sup>461</sup> L'espressione «*casu sociali*» è di G. CASAROLI, *Un altro passo europeo ...*, op. cit., p. 560 ss.

<sup>462</sup> Quest'ultima esclusione trova la sua *ratio* nel fatto che il soggetto dedito alla commissione di reati si pone fuori dal contesto sociale e viene privato della solidarietà sociale, in quanto persegue obiettivi che contrastano con i valori della società.

che non presuppongono la presenza di un imputato. Ad avvalorare tale tesi è servito il richiamo ai reati di terrorismo, in cui può dirsi che l'intenzionalità è in *re ipsa*<sup>463</sup>.

Invero, seguendo tale ordine di idee si incorre nel rischio di limitare arbitrariamente l'ambito di applicazione della Convenzione a quei soli reati in cui è più agevole l'accertamento delle caratteristiche dell'illecito, tagliando fuori tutti quegli illeciti che, potendo legittimare un intervento risarcitorio pubblico, non sono dimostrabili.

### **3.1.2. L'ordinamento italiano rispetto alla Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime di reati violenti**

L'Italia non ha ratificato la Convenzione europea relativa al risarcimento alle vittime dei reati violenti e non conosce un sistema generale di solidarietà da parte dello Stato in tema di risarcimento alle vittime da reato. Tuttavia non è mancato chi ha sottolineato nel corso dei lavori che l'ordinamento italiano conta diverse normative settoriali che prevedono interventi di tutela, anche economica, a favore della vittima.

Basti ricordare la disciplina a favore delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura, le quali, attraverso l'istituzione di appositi fondi, garantiscono a favore delle vittime delle elargizioni di denaro a titolo di ristoro dei pregiudizi subiti.

Senza entrare nel dettaglio di tali discipline, va sottolineato che l'accesso a tali fondi è sempre subordinato a certe condizioni, quali l'esistenza di una sentenza passata in giudicato che accerti il reato, l'esistenza di sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni a carico di soggetti imputati, la denuncia del fatto delittuoso all'autorità giudiziaria. Si tratta di requisiti che presuppongono sempre l'identificazione dell'autore del reato, quasi a conferma del fatto che non si può prescindere, in un sistema di risarcimento pubblico, dall'accertamento effettivo del reato e delle sue caratteristiche e che è davvero problematico approntare una tutela nei casi in cui l'autore dell'illecito resti ignoto.

Va anche osservato che tali interventi sono strutturati non tanto come sostegni *tout court* a favore delle vittime, ma come sistemi premiali a favore di quelle persone colpite dal reato che collaborino attivamente con l'autorità ai fini della punizione degli autori dell'illecito. Tale impostazione non può dirsi che abbia come fine ultimo la tutela della vittima, bensì è sempre funzionale alla punizione/persecuzione dell'imputato/indagato. Infatti, il sostegno alla vittima non è il fine ultimo di siffatta disciplina, ma è solo un veicolo che incentiva la partecipazione della vittima all'amministrazione della giustizia in veste di testimone oculare del reato. È in quest'ottica che la scelta delle vittime "maggiormente tutelate" è orientata in funzione dei reati più difficili da perseguire.

In base a queste considerazioni, non risulta che l'ordinamento italiano abbia mostrato una certa sensibilità a favore della vittima del reato: esso si è invece sempre mosso nella prospettiva tradizionale del processo penale, nella logica del quale tutto ruota attorno all'autore del reato, essendo funzionale il resto al mero accertamento dei fatti.

## **3.2. La direttiva comunitaria relativa all'indennizzo delle vittime di reato**

Un secondo documento a livello europeo in tema di risarcimento del danno a favore delle vittime a carico dello Stato è costituito dalla direttiva 80/2004/CE. Questo atto normativo, a differenza del precedente, non detta una disciplina compiuta del risarcimento del danno; affronta

---

<sup>463</sup> V. la relazione di G. ARMONE, *supra*, p. 107 ss.

viceversa un problema più specifico, indirizzata com'è a porre alcuni principi minimi di accesso all'indennizzo nei casi di reati transfrontalieri – laddove cioè il reato sia stato commesso in un Paese membro diverso da quello in cui risiede la vittima –, in relazione ai quali maggiori possono essere le difficoltà di accesso alla giustizia da parte dello straniero.

La tutela dell'integrità personale delle persone fisiche in tutte gli Stati membri costituisce un corollario della libertà di circolazione; dunque alla realizzazione di tale obiettivo dovrebbero concorrere misure rivolte a facilitare l'indennizzo delle vittime di reato. Scopo della direttiva è di conseguenza quello di stabilire un sistema di cooperazione volto a facilitare alle vittime di reato l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere, sulla base dei sistemi degli Stati membri in materia di indennizzo delle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori.

Pertanto, tutti gli Stati membri devono provvedere a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca loro un indennizzo equo ed adeguato, ferma restando la facoltà degli Stati di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli a vantaggio delle vittime.

Questo sistema dovrebbe consentire alle vittime di reato di poter presentare la richiesta di indennizzo sempre ad un'autorità o altro organismo del proprio Stato membro di residenza e dovrebbe ovviare alle eventuali difficoltà pratiche e linguistiche connesse alle situazioni transfrontaliere. A tal fine è fatto carico agli Stati di istituire o designare delle «autorità di assistenza» e delle «autorità di decisione». Le prime svolgono una funzione informativa, in base alla quale devono fornire al richiedente tutte le informazioni utili relative al diritto al risarcimento, alla compilazione della domanda e alla documentazione occorrente; e una funzione di ricezione delle domande di risarcimento e di trasmissione delle stesse all'autorità dello Stato membro in cui il reato è stato commesso, competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento.

Le seconde ricevono le domande inoltrate dalle autorità di assistenza, adottano una decisione e la inviano al richiedente e all'autorità di assistenza. Ai fini della decisione tali autorità, oltre a vagliare la documentazione presentata, possono disporre l'audizione del richiedente o di altre persone tramite conferenza telefonica o videoconferenza.

In alternativa, i soggetti possono essere ascoltati dall'autorità di assistenza nel proprio Paese di residenza.

### **3.2.1. Il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano**

L'Italia ha dato esecuzione alla direttiva 80/2004/CE con il dlgs. 9 novembre 2007 n. 204, designando le competenti autorità di assistenza e di decisione, al fine di garantire la cooperazione tra gli Stati membri e l'accesso alle procedure risarcitorie interne, quando il reato è stato commesso in un Paese membro diverso da quello in cui la vittima risiede.

Tale esecuzione deve dirsi parziale. Infatti la direttiva, oltre ad imporre questa particolare forma di cooperazione, rinvia ai sistemi di indennizzo nazionali e, laddove non esista nessun sistema pubblico indennitario, stabilisce che tutti gli Stati membri provvedano a che le proprie normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime.

L'Italia non conosce un sistema generale di risarcimento pubblico e manca ogni aspetto di solidarietà da parte dello Stato, in quanto anche i ricordati fondi ad *hoc* costituiscono



esclusivamente forme di elargizione assistenziali riservate solo alle vittime di certi tipi di reati<sup>464</sup>, la cui finalità non è la tutela della vittima, ma una più efficace persecuzione dei reati.

---

<sup>464</sup> V. A. CONFALONIERI, *Il ruolo della vittima e la sua tutela*, in E. ROSI *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo*, Milano, 2007, p. 293 ss.

## APPENDICE DI DOCUMENTAZIONE\*

### I. ATTI INTERNAZIONALI A PORTATA UNIVERSALE

1. [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, Nazioni Unite, 10 dicembre 1948, A/RES/3/217](#)
2. [Patto internazionale sui diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966](#)
3. [Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power, Nazioni Unite, 29 November 1985, A/RES/40/34](#)
4. [Basic principles and guidelines on the rights to a remedy and reparation for victim of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, Nazioni Unite, 16 December 2005, A/RES/60/147](#)
5. [Statuto della Corte Penale Internazionale, Roma, 17 luglio 1998](#)
6. [Rules of procedure and evidence, Corte penale internazionale, 9 settembre 2002, ICC-ASP/1/3](#)
7. [Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, 25 maggio 1993, S/RES/827](#)
8. [Rules of procedures and evidence, Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, 11 febbraio 1994, IT/32/Rev.7](#)
9. [Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, 8 novembre 1994, S/RES/955](#)
10. [Rules of procedure and evidence, Tribunale penale internazionale per il Ruanda, 29 giugno 1995, ITR/3/REV.1](#)

### II. ATTI INTERNAZIONALI A PORTATA REGIONALE

#### II.a. CONSIGLIO D'EUROPA

1. [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Roma, 4 novembre 1950](#)
2. [Convenzione sul risarcimento delle vittime di reati violenti, Strasburgo, 24 novembre 1983 n. 116](#)
3. [Risoluzione del Comitato dei ministri CoE sull'indennizzo alle vittime di reati, 28 settembre 1977, Res \(1977\) 27](#)

---

\* In questo appendice vengono richiamati i principali documenti internazionali – oltre alla legge italiana n. 45/2001 – dai quali è ricavabile lo statuto della vittima nel processo penale interno e internazionale. È possibile consultare l'intero contenuto del documento utilizzando il comando "Ctrl" insieme al click del mouse

4. [Raccomandazione del Comitato dei ministri CoE, sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale, 28 giugno 1985, Rec \(1985\) 11](#)
5. [Raccomandazione del Comitato dei ministri CoE, sull'assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione, 17 Settembre 1987, Rec \(1987\) 21](#)
6. [Raccomandazione del Comitato dei ministri CoE sulla Intimidazione dei testimoni e i diritti della difesa, 10 settembre 1997, Rec \(1997\) 13](#)
7. [Raccomandazione sul Ruolo del pubblico ministero nel sistema della giustizia penale, 6 Ottobre 2000, Rec \(2000\) 19](#)

## **II.b. UNIONE EUROPEA**

1. [Decisione quadro sulla posizione della vittima nel procedimento penale, il 15 marzo 2001, 2001/220/GAI](#)
2. [Direttiva relativa all'indennizzo delle vittime di reato, 29 aprile 2004, 2004/80/CE](#)

## **II.c. UNITED STATES**

1. [Convenzione interamericana dei diritti dell'uomo, San José, 22 novembre 1969](#)

## **III. ATTI INTERNI ITALIANI**

1. [Legge 13 febbraio 2001 n. 45](#)